

Corte dei Conti, Sezione Contr. 06/11/1997 n. 136

legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

Una proroga generalizzata c.d. a pie' di lista (per almeno venti anni), come quella prevista dall'art. 14 D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, per tutte le concessioni in corso alla data dell'11 luglio 1992 di pertinenza di società a partecipazione statale, è intrinsecamente inapplicabile al comparto delle concessioni autostradali, andando ad alterare immotivatamente i piani finanziari delle singole concessioni. Alle concessioni di costruzione e gestione delle autostrade sono applicabili sia la disciplina comunitaria di cui alla direttiva 89/440/C.E.E., recepita nell'ordinamento italiano col D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, sia quella introdotta dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m..